

Statuto "RAY A.p.s."

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000, nonché del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale "RAY – REVOLUTIONARY AS YOUTH A.p.s."

Art. 2 SEDE, DURATA, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'associazione ha sede legale in Terranuova Bracciolini, via Piantravigne n. 33, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo dell'associazione è offrire, in particolare ai propri associati, attività senza scopo di lucro, quali:

- Attività di formazione ai ragazzi adolescenti e attività di supporto e formazione ai genitori;
- Attività di supporto psicologico ad adolescenti e minori, specie a quelli in situazione di disagio psicologico;
- Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di attività culturali e artistiche a supporto della tematica;
- Supporto ed assistenza alle donne vittime di violenza e attività a favore della parità di genere;

L'associazione potrà realizzare attività diverse da quelle previste nel presente statuto, se risultino strumentali alla vita e alla attività dell'associazione stessa e se risultino comunque secondarie rispetto a quelle istituzionali.

In particolare, alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore, art. 5, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere anche attività ulteriori e di tipo strumentale rispetto a quelle istituzionali, sempre nel rispetto del principio di prevalenza di queste ultime; tali attività potranno essere anche di natura commerciale, quale vendita di gadget e magliette, ecc., e saranno sempre orientate allo scopo di raccolta fondi a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione si rivolge, in maniera prevalente ma non esclusiva, ai giovanissimi e ai giovani nel periodo di transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

La domanda di associazione viene fatta in forma scritta, ed il comitato delibererà entro 30 giorni: in caso di diniego dell'iscrizione, si potrà fare ricorso all'Assemblea nel termine di ulteriori 30 giorni.

I soci vengono ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

In base alle disposizioni di legge 675/97 nonché normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono tre categorie di soci, ognuna delle quali protetta da principi di democraticità e uguaglianza:

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
- Soci Under: sono gli associati di età inferiori ai 18 anni, che godono di una riduzione della quota sociale da versare, pur avendo gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci, se non incompatibili per legge.

Ogni socio ha disposizione un voto. Per le persone giuridiche associate, vota il rappresentante legale o un suo delegato, sempre nel limite di un voto.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Al momento del pagamento della quota verrà rilasciata relativa tessera associativa.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, comunque sempre ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Possono associarsi, dietro versamento del relativo contributo, anche altre associazioni di promozione sociale, enti del terzo settore o altri senza scopo di lucro (questi ultimi nella misura non superiore al 50% delle aps socie), le cui finalità non siano in contrasto con il presente statuto.

Il numero minimo di associati è di 7 persone fisiche e/o 3 associazioni aps.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associate, ma può ricorrere, ove sia necessario per il raggiungimento dei propri scopi associative, e comunque in quantità secondaria rispetto ai volontari, a prestazioni erogate da lavoratori dipendenti o autonomi, individuati anche tra i propri soci. Tutti i soci hanno diritto di voto e ognuno ha diritto a esprimere un voto.

I soci hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali, previa richiesta scritta all'associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio può presentare le proprie controdeduzioni prima della ratifica dell'assemblea.

Tra le cause di esclusione dei soci rientra il mancato pagamento della quota sociale, oltre a tutti quei comportamenti contrari ai principi ispiratori dell'associazione e al buon andamento delle sue attività.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario (questi ultimi due quando eletti dall'Assemblea dei soci, altrimenti sono cariche sociali se nominate dal Comitato Direttivo), e se eletto dall'Assemblea dei soci (o nominato dal Comitato Direttivo), il Tesoriere.
- Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere costituito un Organo di Controllo qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 2. ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- Ai sensi dell'art 31 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 2. ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- La durata del mandato è stabilita in 3 anni per tutte le cariche.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soggetti a cui sia stata riconosciuta la qualità di socio, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente ed il Comitato Direttivo, e può eleggere anche il vicepresidente, il segretario e, qualora lo ritenga opportuno, il tesoriere;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

RF
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le deleghe sono solo tra soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Sarà a cura del segretario, o di un suo incaricato, la possibilità di pubblicare gli atti delle assemblee su internet.

L'assemblea straordinaria, che è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, quando sia presente almeno un quinto degli aventi diritto al voto:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci, o ne prevede la trasformazione, fusione o scissione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. I soci non possono essere inferiori a 7 persone e/o 3 associazioni.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, insieme al Segretario. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

• dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura, erogazioni liberali provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;

- da iniziative promozionali;
- dalla vendita ai soci dei prodotti e servizi dell'associazione stessa;
- da attività di raccolta fondi;
- dagli introiti del 5 per mille se l'associazione deciderà di registrarsi quale beneficiaria;

L'Associazione può, in forma ausiliaria e sussidiaria, svolgere attività commerciali anche verso terzi, per meglio finanziare o comunque perseguire gli scopi associativi.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

L'associazione può partecipare a reti associative laddove vengano rispettati principi di democraticità e uguaglianza fra i vari componenti.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il Bilancio deve evidenziare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle istituzionali.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'associazione non può distribuire utili, nemmeno indirettamente.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signature]

An Don Stefano Pella
RA

[Handwritten signature]
RA

